

Armatori mondiali: Grimaldi presidente

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2022

[articoli_23_06_2022_20](#)

Governo, aiuti a bollette e stoccaggi

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2022

[articoli_23_06_2022_21](#)

Cingolani ottiene dai big assicurazioni: capacità al 90% entro ottobre

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2022

[articoli_23_06_2022_25](#)

Industria alimentare, piano per rilanciare i consumi interni

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2022

[articoli_23_06_2022_27](#)

Blutec, nuovo piano di rilancio: 100 milioni per Termini Imerese

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2022

[articoli_23_06_2022_29](#)

Omicron, l'ora dei vaccini aggiornati

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2022

[articoli_23_06_2022_32](#)

Presentazione Quotazioni Metroquadro Salerno e provincia 2022

scritto da Oreste Pastore | Giugno 23, 2022

Il prossimo 27 giugno, alle 10, presso il Salone Genovesi della sede storica della CCIAA di Salerno, si terrà il convegno di presentazione di QUOTAZIONI METROQUADRO – Salerno e Provincia 2022, la pubblicazione – osservatorio del mercato immobiliare.

E' previsto l'intervento del nostro Vice Presidente Pierluigi Pastore.

[invito qmq sa 2022](#)

INTERNAZIONALIZZAZIONE | UKCA Aggiornamenti importanti dal governo britannico/CAMBIANO LE REGOLE

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 23, 2022

Il governo britannico ha introdotto importanti novità in merito ad UKCA.

Nonostante non vi sia ancora una regolamentazione di dettaglio, quanto statuito rappresenta sicuramente un

cambiamento rilevante per le aziende che lavorano con il mercato inglese, che prevede in sintesi di non dover più rivolgere ad un Approved Body Uk per beni certificati CE fino a dicembre 2022.

APPROVED BODIES

Un prodotto certificato CE prima della fine del 2022 non avrà più bisogno di essere sottoposto alla valutazione di un Approved Body britannico.

Tali prodotti, ribadiamo certificati CE prima del 31 dicembre 2022, dovranno in ogni caso recare il marchio UKCA, ma saranno sottoposti alla valutazione di un Approved Body Uk solo al momento della scadenza della certificazione di conformità ottenuta o, più genericamente, dopo 5 anni (31 dicembre 2027).

Il governo provvederà a regolamentare in dettaglio la materia al fine di consentire ai produttori di poter dichiarare la conformità al marchio UKCA sulla base delle attività' di valutazione intraprese da un ente non britannico, comunque riconosciuto ed accreditato nella nazione di appartenenza.

Non sarà pertanto richiesto di testare nuovamente il prodotto con un evidente risparmio di costi per le aziende.

ETICHETTATURA

Per i prodotti immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2023, il governo introdurrà una legislazione che consentirà di apporre la marcatura UKCA su un'etichetta apposta sul prodotto (sticky labels consentite) o su un documento che lo accompagna fino al 31 dicembre 2025. Ciò si applicherà alla maggior parte dei prodotti che richiedono la marcatura UKCA. Ci saranno regole diverse per:

- dispositivi medici
- prodotti da costruzione
- impianti a fune
- sistemi aerei senza pilota
- attrezzature marine
- attrezzature a pressione trasportabili
- prodotti ferroviari

PRODOTTI DA COSTRUZIONE

I prodotti per l'edilizia che rientrano nel sistema AVCP 3 – come radiatori, sigillanti e adesivi per piastrelle – i cui prodotti sono stati testati da un organismo notificato dell'UE prima del 1° gennaio 2023 potranno ottenere un marchio UKCA senza dover effettuare nuovamente i test attraverso un organismo approvato dal Regno Unito.

STOCK ESISTENTE

I prodotti marcati CE importati in UK entro la fine del 2022 potranno essere venduti senza necessità di soddisfare i requisiti UKCA. Questo determina la rimozione dell'obbligo di ri-testare e ri-certificare tali prodotti che in realtà sono stati importati in un periodo durante il quale UK ancora riconosce il marchio CE.

PEZZI DI RICAMBIO

I pezzi di ricambio e le cd. spare parts potranno essere immesse sul mercato britannico se ossequianti i medesimi requisiti in vigore al tempo della originaria immissione sul mercato.

Questo risponde alle preoccupazioni degli operatori economici sulla disponibilità dei pezzi di ricambio e garantisce di evitare interruzioni o malfunzionamenti delle attività'

aziendali.

LAVORO | CCNL 15 marzo 2022 Industria del cemento, calce, gesso e malte: disponibile il testo a stampa

scritto da Giuseppe Baselice | Giugno 23, 2022

Federbeton informa che è disponibile il testo a stampa del CCNL 15 marzo 2022 Industria del cemento, calce, gesso e malte.

Il prezzo di copertina del volume, curato da Pubblicità Srl, è di € 8,00 (+ spese di spedizione).

Il modulo d'ordine è disponibile al seguente link: [Modulo ordine acquisto pubblicazioni \(aitecweb.com\)](https://aitecweb.com/modulo-ordine-acquisto-pubblicazioni)

LAVORO | Decreto Legge n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) – Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti: messaggio INPS n. 2505/2022

scritto da Francesco Cotini | Giugno 23, 2022

Come noto, il DL n.50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) ha previsto, tra l'altro, un'indennità *una tantum* di 200 euro destinata ai lavoratori dipendenti.

I destinatari della misura sono i lavoratori non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 del DL 50/2022 e che hanno beneficiato – per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 – dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico proprio carico di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021).

L'indennità “...è riconosciuta per il tramite del datore di lavoro, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022...”; “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità [...] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.

Facendo seguito al messaggio n. 2397/2022 (cfr. [nostra informativa](#)), l'INPS ha pubblicato lo scorso 21 giugno il

messaggio n. 2505, in allegato, con il quale fornisce importanti precisazioni.

In particolare, l'Istituto precisa quale sia **“la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”**, così come indicato nella predetta disposizione di legge.

In particolare, si chiarisce, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l'indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.

Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIG0/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Il messaggio, alla luce dei chiarimenti forniti, riporta infine le istruzioni operative aggiornate relative alla modalità di esposizione nell'Uniemens dei dati relativi al conguaglio dell'indennità *una tantum*.

All.to [Messaggio_numero_2505_del_21-06-2022 \(1\)](#)